

Previs Previdenza: Regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2027

Modifiche sostanziali rispetto al regolamento di previdenza valevole dal 1° gennaio 2025

Art. Capoverso	Regolamento di previdenza 2025 (compreso l'allegato del 6 marzo 2026)	Art. Capoverso	Regolamento di previdenza 2027	Comunicazione esterna	Personae assicurate	Personae beneficiarie di rendita
II.	Informazioni generali	II.	Informazioni generali			
Art. 3	Contratto di affiliazione	Art. 3	Contratto di affiliazione			
1.	L'affiliazione dei datori e datrici di lavoro avviene sulla base di un contratto di affiliazione scritto.	1.	L'affiliazione dei datori e datrici di lavoro avviene sulla base di un contratto di affiliazione scritto con firma autografa valida o firma elettronica avanzata.	Complemento: la firma dei contratti di affiliazione è ora possibile anche in formato elettronico.		
Art. 6	Personae assicurate	Art. 6	Personae assicurate			
6.2	Eccezioni	6.2	Eccezioni			
	Non vengono assicurati:		Non vengono assicurati: Lavoratori e lavoratrici esenti dall'assicurazione obbligatoria:	Precisazione: adeguamento alla terminologia della OPP 2.	X	
a) + b)		a) + b)	invariato			
c)	i lavoratori e lavoratrici che sono parzialmente invalidi al momento della loro ammissione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sono ammessi all'assicurazione se il loro salario annuo soggetto al pagamento dei contributi AVS supera la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale. Tale soglia viene ridotta fino a concorrenza del diritto alla rendita parziale. Non sono ammesse all'assicurazione le persone che nell'ottica del mantenimento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP sono già assicurate presso un altro istituto di previdenza;	c)	i lavoratori e lavoratrici che sono parzialmente invalidi al momento della loro ammissione ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sono ammessi all'assicurazione se il loro salario annuo soggetto al pagamento dei contributi AVS supera la soglia d'ingresso ai sensi del piano previdenziale. Tale soglia viene ridotta fino a concorrenza del diritto alla rendita parziale. Non sono ammesse all'assicurazione le persone che nell'ottica del mantenimento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP sono già assicurate presso un altro istituto di previdenza;	Cancellato: viene già trattato nell'art. 6.2 cpv. b).	X	
d) + e)		d) + e)	invariato			
Art. 7	Assicurazione facoltativa	Art. 7	Assicurazione facoltativa			
1.	I lavoratori e lavoratrici che sono impiegati presso più datori e datrici di lavoro e il cui salario annuo cumulativo supera il salario minimo ai sensi degli art. 2 e 7 LPP possono farsi assicurare volontariamente presso la fondazione, d'intesa con i datori e datrici di lavoro interessati. La ripartizione proporzionale dei contributi compete al datore o datrice di lavoro affiliato/a.	1.	I lavoratori e lavoratrici che sono impiegati presso più datori e datrici di lavoro e il cui salario annuo cumulativo supera il salario minimo ai sensi degli art. 2 e 7 LPP possono farsi assicurare volontariamente presso la fondazione, d'intesa con i datori e datrici di lavoro interessati. La ripartizione proporzionale dei contributi compete al datore o datrice di lavoro affiliato/a. Se il salario annuo presso il datore o datrice di lavoro assicurato/a della fondazione supera il salario minimo ai sensi degli art. 2 e 7 LPP, le componenti del salario percepite presso altri datori o datrici di lavoro non possono essere assicurate a titolo facoltativo.	Precisazione: spiegazione più chiara.	X	
2.	I consiglieri e consigliere comunali, d'intesa con i datori e datrici di lavoro interessati, possono farsi assicurare presso la fondazione se sono già obbligatoriamente assicurati presso la fondazione o presso un altro istituto di previdenza in ragione di un'attività esercitata a titolo principale o se esercitano un'attività lucrativa indipendente quale professione principale. L'assicurazione facoltativa è ammessa se con l'indennità di funzione viene raggiunta la soglia d'ingresso prevista dal piano previdenziale, se avviene d'intesa con i datori e datrici di lavoro interessati e se è garantita la parità di trattamento.	2.	I consiglieri e consigliere comunali, d'intesa con i datori e datrici di lavoro interessati, possono farsi assicurare presso la fondazione se sono già obbligatoriamente assicurati presso la fondazione o presso un altro istituto di previdenza in ragione di un'attività esercitata a titolo principale o se esercitano un'attività lucrativa indipendente quale professione principale. Un'assicurazione presso la fondazione è possibile anche per i consiglieri e consigliere comunali che non esercitano un'attività lucrativa. L'assicurazione facoltativa è ammessa se con l'indennità di funzione viene raggiunta la soglia d'ingresso prevista dal piano previdenziale, se avviene d'intesa con i datori e datrici di lavoro interessati e se è ammessa se con il salario annuo determinante (indennità soggetta all'AVS) viene raggiunta la soglia d'ingresso prevista dal piano previdenziale e se è garantita la parità di trattamento. All'interno del Consiglio comunale è possibile costituire gruppi separati in base a criteri oggettivi, ai quali si applicano diverse disposizioni in materia di diritto assicurativo. Non è consentito un diritto di voto individuale e personale. Non sono assicurati i membri del Consiglio comunale che hanno raggiunto o già superato l'età di riferimento ordinaria.	Novità: determinazione di quali consiglieri e consigliere comunali possano essere assicurati e in che modo.	X	
Art. 9	Inizio e fine dell'assicurazione	Art. 9	Inizio e fine dell'assicurazione			
9.4	Congedo non pagato	9.4	Congedo non pagato			
1.	In caso di congedo non pagato per la durata massima di un mese, l'assicurazione continua a sussistere alle medesime condizioni nel rispetto delle disposizioni regolamentari. Non vi è alcun obbligo di comunicazione a carico della fondazione.	1.	In caso di congedo non pagato per la durata massima di un mese 31 giorni , l'assicurazione continua a sussistere alle medesime condizioni nel rispetto delle disposizioni regolamentari. Non vi è alcun obbligo di comunicazione a carico della fondazione.	Precisazione: sulla base della LAINF.	X	

2.	Un congedo non pagato di durata superiore a un mese deve essere comunicato alla fondazione. L'assicurazione continua a sussistere conformemente all'accordo preso tra il datore o datrice di lavoro e il lavoratore o lavoratrice. L'accordo deve essere trasmesso alla fondazione prima dell'inizio del congedo non pagato. La durata massima del congedo non pagato è di 24 mesi. La persona assicurata può scegliere in che modo deve continuare a sussistere l'assicurazione: - pagamento dei contributi di rischio e delle spese amministrative per il lavoratore o lavoratrice e il datore o datrice di lavoro; - pagamento dei contributi di risparmio e di rischio e delle spese amministrative per il lavoratore o lavoratrice e il datore o datrice di lavoro.	2.	Un congedo non pagato di durata superiore a un mese 31 giorni deve essere comunicato alla fondazione. L'assicurazione continua a sussistere conformemente all'accordo preso tra il datore o datrice di lavoro e il lavoratore o lavoratrice. L'accordo deve essere trasmesso alla fondazione prima dell'inizio del congedo non pagato. La durata massima del congedo non pagato è di 24 mesi. La persona assicurata può scegliere in che modo deve continuare a sussistere l'assicurazione: - pagamento dei contributi di rischio e delle spese amministrative per il lavoratore o lavoratrice e il datore o datrice di lavoro; - pagamento dei contributi di risparmio e di rischio e delle spese amministrative per il lavoratore o lavoratrice e il datore o datrice di lavoro.	Precisazione: sulla base della LAINF.			X
3.	L'assicurazione può continuare a sussistere soltanto se la persona assicurata proroga mediante accordo l'assicurazione contro gli infortuni non professionali ai sensi dell'art. 3 capoverso 3 LAINF per la durata del congedo non pagato.	3.	L'assicurazione può continuare a sussistere soltanto se la persona assicurata proroga mediante accordo l'assicurazione contro gli infortuni non professionali del datore o datrice di lavoro ai sensi dell'art. 3 capoverso 3 LAINF per la durata del congedo non pagato. Una copia della relativa polizza LAINF (conferma di stipula dell'assicurazione mediante accordo) deve essere presentata alla fondazione prima dell'inizio del congedo non pagato.	Modifica: la conferma di stipula dell'assicurazione mediante accordo deve essere presentata prima dell'inizio del congedo non pagato.			X
4. + 5.		4. + 5.	invariato				
Art. 10	Salario assicurato	Art. 10	Salario assicurato				
10.1	Salario annuo determinante	10.1	Salario annuo determinante				
1.	Il salario annuo determinante corrisponde sostanzialmente al salario annuo concordato all'inizio dell'anno o all'inizio del rapporto di lavoro. Le modifiche salariali durante l'anno devono essere comunicate con il nuovo salario annuo, indicando la data di riferimento della modifica. Se la persona assicurata è impiegata in diverse attività o in diversi rapporti di lavoro presso lo/a stesso/a datore o datrice di lavoro, dev'essere assicurato l'intero salario annuo concordato.	1.	Il salario annuo determinante corrisponde sostanzialmente al salario annuo concordato per contratto all'inizio dell'anno o all'inizio del rapporto di lavoro tra il datore o datrice di lavoro e il lavoratore o lavoratrice . Le modifiche salariali durante l'anno devono essere comunicate con il nuovo salario annuo, indicando la data di riferimento della modifica. Se la persona assicurata è impiegata in diverse attività o in diversi rapporti di lavoro presso lo/a stesso/a datore o datrice di lavoro, dev'essere assicurato l'intero salario annuo concordato .	Precisazione: il salario annuo è stato concordato tra datore e datrice di lavoro e lavoratore e lavoratrice.			X
2.	Non rientrano nel salario determinante le componenti salariali occasionali come, ad esempio, regali per anzianità di servizio, bonus, gratifiche, pagamenti di vacanze e lavoro straordinario, nonché -assegni familiari, per figli e di nascita; -spese, regali; -onorari di amministrazione/partecipazioni agli utili. Eventuali disposizioni derogatorie sono disciplinate nel piano previdenziale.	2.	Non rientrano nel salario determinante le componenti salariali occasionali come, ad esempio, regali per anzianità di servizio, bonus, gratifiche, pagamenti di vacanze e lavoro straordinario, nonché -assegni familiari, per figli e di nascita; - spese, regali, indennità per incarichi speciali occasionali, indennità di partenza; - onorari di amministrazione/partecipazioni agli utili. Eventuali disposizioni derogatorie sono disciplinate nel piano previdenziale.	Precisazione: riferimento ad altre componenti salariali occasionali secondo la comunicazione UFAS, n. 106 cifra 642.			X
3. + 4.		3. + 4.	invariato				
10.2	Trattenuta di coordinamento	10.2	Trattenuta di coordinamento				
1.		1.	invariato				
2.	Per le persone occupate a tempo parziale e le persone assicurate parzialmente invalide, la trattenuta di coordinamento viene computata conformemente alle disposizioni contenute nel piano previdenziale.	2.	Per le persone occupate a tempo parziale e le persone assicurate parzialmente invalide , la trattenuta di coordinamento viene computata conformemente alle disposizioni contenute nel piano previdenziale.	Cancellato: persone assicurate parzialmente invalide ora trattate nel cpv. 3.			X
		3.	Per le persone assicurate parzialmente invalide (con un grado AI di almeno il 25%), la trattenuta di coordinamento viene computata conformemente alle disposizioni del piano previdenziale e tenendo conto delle disposizioni di legge.	Novità: determinazione della trattenuta di coordinamento per le persone assicurate parzialmente invalide.			X
10.5	Riduzione temporanea del salario	10.5	Riduzione temporanea del salario				
	In caso di riduzione temporanea del salario per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o paternità, adozione o per motivi simili, il salario assicurato rimane invariato fintantoché perdura l'obbligo di continuare a pagare il salario del datore o datrice di lavoro o il diritto legale al congedo di maternità o di paternità, di assistenza o di adozione. Il salario assicurato viene tuttavia ridotto su richiesta della persona assicurata.		In caso di riduzione temporanea del salario per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità maternità o paternità , adozione o per motivi simili, il salario assicurato rimane invariato fintantoché perdura l'obbligo di continuare a pagare il salario del datore o datrice di lavoro o il diritto legale al congedo di maternità o di paternità, a un congedo dell'altro genitore o al congedo di assistenza o di adozione. Il salario assicurato viene tuttavia ridotto su richiesta della persona assicurata.	Modifica: adeguamento della terminologia alla LIPG.			X
10.6	Mantenimento dell'assicurazione del precedente salario	10.6	Mantenimento dell'assicurazione del precedente salario annuo determinante	Precisazione: adeguamento wording «determinante».			X
1.	Le persone assicurate il cui salario annuo dopo il compimento del 58° anno di età viene al massimo dimezzato possono richiedere per iscritto, al momento della riduzione, che la previdenza sia mantenuta al massimo per il precedente salario annuo, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento.	1.	Le persone assicurate il cui salario annuo determinante dopo il compimento del 58° anno di età viene al massimo dimezzato possono richiedere per iscritto, al momento della riduzione, che la previdenza sia mantenuta al massimo per il precedente salario annuo determinante , al più tardi fino al raggiungimento dell'età di riferimento.	Precisazione: adeguamento wording «determinante».			X
2.	Il datore o datrice di lavoro e la persona assicurata partecipano al finanziamento dei contributi sul salario annuo ridotto conformemente al piano previdenziale. I contributi del datore o datrice di lavoro e del lavoratore o lavoratrice sulla differenza tra il salario annuo ridotto e il salario annuo precedente sono a carico della persona assicurata e vengono fatturati al datore o datrice di lavoro.	2.	Il datore o datrice di lavoro e la persona assicurata partecipano al finanziamento dei contributi sul salario annuo determinante ridotto conformemente al piano previdenziale. I contributi del datore o datrice di lavoro e del lavoratore o lavoratrice sulla differenza tra il salario annuo determinante ridotto e il salario annuo determinante precedente sono a carico della persona assicurata e vengono fatturati al datore o datrice di lavoro.	Precisazione: adeguamento wording «determinante».			X
3.		3.	invariato				
4.	Un pensionamento parziale ai sensi dell'art. 18.3 non è possibile se il rapporto assicurativo continua a sussistere con il precedente salario annuo. Qualora, in seguito a una variazione del grado di occupazione, il salario annuo scenda al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale, si procederà a un'uscita oppure a un pensionamento al raggiungimento dell'età di riferimento.	4.	Un pensionamento parziale ai sensi dell'art. 18.3 non è possibile se il rapporto assicurativo continua a sussistere con il precedente salario annuo determinante . Qualora, in seguito a una variazione del grado di occupazione, il salario annuo determinante scenda al di sotto della soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale, si procederà a un'uscita oppure a un pensionamento al raggiungimento dell'età di riferimento.	Precisazione: adeguamento wording «determinante».			X

III.	Finanziamento	III.	Finanziamento			
Art. 12	Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione	Art. 12	Inizio e fine dell'obbligo di contribuzione			
1. - 3.		1. - 3.	invariato			
4.	Se la persona assicurata mantiene il rapporto assicurativo in maniera volontaria, i contributi saranno fatturati direttamente alla persona assicurata. I contributi devono essere trasferiti alla fondazione entro 30 giorni dalla fatturazione.	4.	Se la persona assicurata mantiene il rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 10.7 in maniera volontaria, i contributi saranno fatturati direttamente alla persona assicurata. I contributi devono essere trasferiti alla fondazione entro 30 giorni dalla fatturazione.	Precisazione: riferimento all'art. 10.7.		X
5.	In caso di infortunio, malattia, congedo di maternità o di paternità, di assistenza o di adozione o servizio militare, i contributi continuano a essere riscossi mediante detrazione dal salario tuttora corrisposto o da una prestazione sostitutiva del salario. Restano salve le disposizioni in materia di esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.4).	5.	In caso di infortunio, malattia, congedo di maternità e di paternità, congedo dell'altro genitore, congedo di assistenza o di adozione o servizio militare, i contributi continuano a essere riscossi mediante detrazione dal salario tuttora corrisposto o da una prestazione sostitutiva del salario. Restano salve le disposizioni in materia di esonero dal pagamento dei contributi (art. 19.4).	Modifica: adeguamento della terminologia alla LIPG.		X
Art. 14	Prestazione d'entrata, riscatto facoltativo	Art. 14	Prestazione d'entrata, riscatto facoltativo			
14.3	Utilizzo dei riscatti facoltativi	14.3	Utilizzo dei riscatti facoltativi			
1.		1.	invariato			
2.	I riscatti prestati volontariamente vengono utilizzati o sono esigibili, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:	2.	I riscatti prestati volontariamente vengono utilizzati o sono esigibili, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:			
a)	Al momento del pensionamento - anche prima o dopo l'età di riferimento - la prestazione di vecchiaia viene aumentata per mezzo di riscatti volontari (v. anche art. 11.1).	a)	Al momento del In caso di pensionamento ordinario - anche prima o dopo l'età di riferimento - e in caso di pensionamento anticipato o differito la prestazione di vecchiaia viene aumentata per mezzo di riscatti volontari (v. anche art. 11.1).	Precisazione: adeguamento wording.		X
b)	In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di prestazioni di invalidità, i riscatti volontari della persona assicurata sono corrisposti senza interessi sotto forma di riscatto con rimborso ai superstiti ai sensi dell'art. 20.4, o alle persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20.6, a condizione che le prestazioni per superstiti non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia (piano previdenziale). Il rimborso dei riscatti decade al momento del pensionamento, al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento, anche se la persona assicurata continua a svolgere un'attività lucrativa.	b)	In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di prestazioni di invalidità, i riscatti volontari della persona assicurata sono corrisposti senza interessi sotto forma di riscatto con rimborso ai superstiti ai sensi dell'art. 20.4, o alle persone beneficiarie ai sensi dell'art. 20.6, a condizione che le prestazioni per superstiti non siano definite in funzione degli averi di vecchiaia (piano previdenziale). In caso di decesso il rimborso dei riscatti volontari della persona assicurata decade al momento del pensionamento, al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento, anche se la persona assicurata continua a svolgere un'attività lucrativa.	Precisazione: adeguamento wording.		X X
c)		c)	invariato			
Art. 15	Riscatto nel pensionamento anticipato e/o rendita transitoria AVS	Art. 15	Riscatto nel pensionamento anticipato e/o rendita transitoria AVS			
15.3	Utilizzo delle somme di riscatto	15.3	Utilizzo delle somme di riscatto			
1.	Le somme di riscatto vengono utilizzate e sono esigibili, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:	1.	Le somme di riscatto vengono utilizzate e sono esigibili, in aggiunta alle altre prestazioni regolamentari, secondo le seguenti modalità:			
a)	Al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata e/o la rendita transitoria AVS viene finanziata. Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato, le prestazioni prefinanziate sono utilizzate conformemente ai punti 2, 3 e 4.	a)	Al momento del pensionamento, la prestazione di vecchiaia viene aumentata e/o la rendita transitoria AVS viene finanziata. Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato, le prestazioni prefinanziate sono utilizzate conformemente ai punti 2 e 3 e 4 .	Cancellato: cifra 4 non disponibile.		X X
b) - d)		b) - d)	invariato			
2. + 3.		2. + 3.	invariato			
Art. 16	Equilibrio finanziario	Art. 16	Equilibrio finanziario			
16.2	Provvedimenti in caso di copertura insufficiente	16.2	Provvedimenti in caso di copertura insufficiente			
1. - 3.		1. - 3.	invariato			
4.	In caso di copertura insufficiente, il datore o datrice di lavoro può effettuare conferimenti a un conto di riserva contributi del datore di lavoro separato con rinuncia all'utilizzazione e può trasferire su tale conto anche fondi del conto di riserva contributi del datore di lavoro ordinario. I conferimenti non devono superare l'importo della copertura insufficiente e non vengono remunerati. Dopo che la copertura insufficiente è stata completamente eliminata, questa riserva deve essere sciolta e trasferita alla riserva contributi del datore di lavoro ordinaria. Uno scioglimento anticipato parziale non è possibile. Il perito o la perita si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento, dandone conferma all'autorità di vigilanza.	4.	In caso di copertura insufficiente, il datore o datrice di lavoro può effettuare conferimenti a un conto di riserva contributi del datore di lavoro separato con rinuncia all'utilizzazione e può trasferire su tale conto anche fondi del conto di riserva contributi del datore di lavoro ordinario. I conferimenti non devono superare l'importo della copertura insufficiente e non vengono remunerati. Dopo che la copertura insufficiente è stata completamente eliminata, questa riserva deve essere sciolta e trasferita alla riserva contributi del datore di lavoro ordinaria. Uno scioglimento anticipato parziale non è possibile. Il perito o la perita in materia di previdenza professionale si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento, dandone conferma all'autorità di vigilanza.	Precisazione: adeguamento wording.		X X
5. + 6.		5. + 6.	invariato			

IV.	Prestazioni previdenziali	IV.	Prestazioni previdenziali		
Art. 17	Prestazioni assicurate	Art. 17	Prestazioni assicurate		
17.1	Panoramica delle prestazioni assicurate	17.1	Panoramica delle prestazioni assicurate		
1. + 2.		1. + 2.	invariato		
3.	In caso di decesso è possibile rivendicare nei confronti della fondazione le seguenti prestazioni: -rendita per coniugi; -rendita per coniugi a favore di divorziati/e; -rendita per il/la convivente superstite; -rendita per orfani; -capitale in caso di decesso; -capitale supplementare in caso di decesso.	3.	In caso di decesso, è possibile rivendicare nei confronti della prima del raggiungimento dell'età di riferimento o prima del pensionamento anticipato , la fondazione versa le seguenti prestazioni: -rendita per coniugi; -rendita per coniugi a favore di divorziati/e; -rendita per il/la convivente superstite; -rendita per orfani; -capitale in caso di decesso; -capitale supplementare in caso di decesso.	Precisazione: prestazioni in caso di decesso prima del raggiungimento dell'età di riferimento o prima del pensionamento anticipato.	X
		4.	In caso di decesso, dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o dopo il pensionamento anticipato, la fondazione versa le seguenti prestazioni: -rendita per coniugi; -rendita per coniugi a favore di divorziati/e; -rendita per il/la convivente superstite; -rendita per orfani.	Precisazione: prestazioni in caso di decesso dopo il raggiungimento dell'età di riferimento o dopo il pensionamento anticipato.	X X
4.		4- 5.	invariato		
Art. 18	Prestazioni di vecchiaia	Art. 18	Prestazioni di vecchiaia		
18.2	Pensionamento anticipato e differito	18.2	Pensionamento anticipato e differito		
1.		1.	invariato		
2.	Il pensionamento può essere differito al massimo fino al compimento del 70° anno di età.	2.	Il pensionamento può essere differito al massimo fino al compimento del 70° anno di età - v. disposizioni nell'art. 10.8 Mantenimento della previdenza professionale dopo l'età di riferimento.	Precisazione: riferimento all'art. 10.8.	X
18.3	Pensionamento parziale	18.3	Pensionamento parziale		
	Al più presto al compimento dei 58 anni può avere luogo un pensionamento parziale. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa:		Al più presto al compimento dei 58 anni può avere luogo un pensionamento parziale. I seguenti requisiti devono essere soddisfatti in maniera cumulativa:		
a)	il salario annuo deve essere ridotto in maniera determinante e permanente. La riduzione dev'essere pari ad almeno il 20% di un grado di occupazione a tempo pieno. Il nuovo salario annuo determinante non deve essere inferiore alla soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale;	a)	il salario annuo e il grado di occupazione deve devono essere ridotti e in maniera determinante e permanente alle medesime condizioni . La riduzione dev'essere pari ad almeno 20% punti percentuali di un grado di occupazione a tempo pieno . Il nuovo salario annuo determinante non deve essere inferiore alla soglia d'ingresso definita nel piano previdenziale.	Precisazione: adeguamento wording.	X X
b) - d)		b) - d)	invariato		
18.6	Rendita transitoria AVS	18.6	Rendita transitoria AVS		
1.	In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere all'AVS una rendita transitoria AVS per il periodo fino al raggiungimento dell'età di riferimento.	1.	In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata può richiedere all'AVS una rendita transitoria AVS sotto forma di rendita per il periodo fino al raggiungimento dell'età di riferimento.	Precisazione: riferimento al versamento sotto forma di rendita.	X
2.	Se la persona assicurata richiede la corresponsione del capitale di vecchiaia e contemporaneamente una rendita transitoria AVS, gli averi di vecchiaia esistenti si riducono dell'importo (valore attuale) necessario per il finanziamento della rendita transitoria AVS. La riduzione non si applica se la rendita transitoria AVS è stata prefinanziata dalla persona assicurata ai sensi dell'art. 15.2.	2.	L' avere di vecchiaia al momento del pensionamento anticipato viene ridotto dell'importo (valore attuale) necessario per il finanziamento della rendita transitoria AVS. Se la persona assicurata richiede la corresponsione del capitale di vecchiaia e contemporaneamente una rendita transitoria AVS, gli averi di vecchiaia esistenti si riducono dell'importo (valore attuale) necessario per il finanziamento della rendita transitoria AVS. La riduzione non si applica se la rendita transitoria AVS è stata prefinanziata dalla persona assicurata ai sensi dell'art. 15.2. È escluso il pagamento del prefinanziamento erogato sotto forma di capitale.	Precisazione: finanziamento della rendita transitoria AVS.	X
3. - 5.		3. - 5.	invariato		
Art. 20	Prestazioni per superstiti	Art. 20	Prestazioni per superstiti		
20.3	Diritto del/della coniuge in caso di divorzio o del/della partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata	20.3	Diritto del/della coniuge in caso di divorzio o del/della partner in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata		
1. + 2.		1. + 2.	invariato		
3.	L'ammontare della rendita per superstiti corrisposta a coniugi divorziati o ex partner è limitato all'importo minimo della rendita per coniugi ai sensi della LPP. Se la rendita per coniugi ai sensi della LPP e la rendita per vedovi/e dell'AVS superano insieme il diritto risultante dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata, la rendita per coniugi ai sensi della LPP viene ridotta di tale importo.	3.	L'ammontare della rendita per superstiti corrisposta a coniugi divorziati o ex partner è limitato all'importo minimo della rendita per coniugi ai sensi della LPP. Se la rendita per coniugi ai sensi della LPP e la rendita per vedovi/e dell'AVS superano insieme il diritto risultante dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata, la rendita per coniugi ai sensi della LPP viene ridotta di tale importo. Le rendite per vedovi/e dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.	Novità: integrazione con il contenuto dell'articolo 20 cpv. 4 OPP 2.	X X
4. + 5.		4. + 5.	invariato		

20.4	Rendita per convivente superstite	20.4	Rendita per convivente superstite			
1. + 2.		1. + 2.	invariato			
3.	La convivenza deve essere notificata quando entrambi/e i/le partner sono in vita e prima del diritto a una rendita di vecchiaia. Il formulario di notifica della fondazione deve essere firmato sia dalla persona assicurata che dal/dalla convivente. Lo scioglimento della convivenza deve essere tempestivamente comunicato alla fondazione.	3.	La convivenza deve essere notificata quando entrambi/e i/le partner sono in vita e prima del diritto a una rendita di vecchiaia. La notifica deve essere effettuata tramite il portale online per le persone assicurate. Il formulario di notifica della fondazione deve essere firmato sia dalla persona assicurata che dal/dalla convivente. Lo scioglimento della convivenza deve essere tempestivamente comunicato alla fondazione tramite il portale online per le persone assicurate.	Modifica: la notifica viene effettuata tramite il portale online per le persone assicurate.	X	X
4.		4.	invariato			
20.7	Capitale supplementare in caso di decesso	20.7	Capitale supplementare in caso di decesso			
1.	Il datore o datrice di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per le persone assicurate. In tal caso, le disposizioni ai sensi dell'art. articolo 20.6 punti 2-6 si applicano per analogia.	4.	Il datore o datrice di lavoro può prevedere nel piano previdenziale un capitale supplementare in caso di decesso per le persone assicurate. In tal caso, le disposizioni ai sensi dell'art. articolo 20.6 punti 2-5 6 si applicano per analogia.	Modifica: indicazione dell'articolo corretto.		
Art. 21	Prestazione di libero passaggio	Art. 21	Prestazione di libero passaggio			
1.		1.	invariato			
2.	Se il rapporto di lavoro viene sciolto tradede il compimento dell'età minima per il pensionamento definita nell'art. 18.2 e il raggiungimento dell'età di riferimento , la persona assicurata può rivendicare una prestazione di vecchiaia o una prestazione d'uscita. Una volta raggiunta l'età di riferimento, è possibile rivendicare solo una prestazione di vecchiaia. soltanto se prosegue l'attività lavorativa e risulta iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione.	2.	Se il rapporto di lavoro viene sciolto tra il compimento dell'età minima per il pensionamento definita nell'art. 18.2 e il raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata può rivendicare una prestazione di vecchiaia o una prestazione d'uscita. Una volta raggiunta l'età di riferimento, è possibile rivendicare solo una prestazione di vecchiaia.	Supplemento n. 2 al regolamento di previdenza 2025 valevole dal 1° gennaio 2026 - nessuna modifica per il 2027		
		3.	Nessun trasferimento di averi di previdenza non 1e a un istituto di previdenza ai sensi dell'art. 1e OPP 2 (istituto di previdenza 1e):	Novità: disposizione relativa al trasferimento di averi a istituti di previdenza 1e.	X	
		a)	L'avere di previdenza accumulato presso la fondazione o un altro istituto di previdenza non 1e non viene trasferito a un istituto di previdenza 1e.	Novità: disposizione relativa al trasferimento di averi a istituti di previdenza 1e.	X	
		b)	Resta salvo il trasferimento a un istituto di previdenza 1e di averi di previdenza che siano stati trasferiti da un istituto di previdenza 1e. In tal caso, sono trasferibili anche gli interessi maturati dal momento del trasferimento dall'istituto di previdenza 1e precedente. In caso di tale trasferimento, la persona assicurata è tenuta a informare tempestivamente la fondazione.	Novità: disposizione relativa al trasferimento di averi a istituti di previdenza 1e.	X	
21.2	Mantenimento della protezione previdenziale, pagamento in contanti	21.2	Mantenimento della protezione previdenziale, pagamento in contanti			
1.		1.	invariato			
2.	Prima dell'uscita, la persona assicurata uscente comunica alla fondazione a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituzione di libero passaggio deve essere bonificata la prestazione d'uscita. In mancanza di una simile comunicazione, la fondazione bonificherà la prestazione d'uscita insieme agli interessi alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto sei mesi, ma al più tardi due anni dopo il caso di libero passaggio.	2.	Prima dell'Al più tardi 30 giorni dopo l'uscita, la persona assicurata uscente comunica per mezzo del formulario messo a disposizione quanto segue: alla fondazione a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituzione di libero passaggio deve essere bonificata la prestazione d'uscita: - utilizzo della prestazione d'uscita (nuovo istituto di previdenza, istituzione di libero passaggio, pagamento in contanti); - pensionamento anticipato (richiesta del formulario corrispondente); * - continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP (richiesta del formulario corrispondente). * *possibile solo per le persone assicurate che hanno raggiunto l'età di pensionamento minima In mancanza di una simile comunicazione, la fondazione bonificherà la prestazione d'uscita insieme agli interessi alla Fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi a partire dalla data di uscita , ma al più tardi due anni dopo il caso di libero passaggio.	Modifica: precisazione degli obblighi della persona assicurata uscente.	X	
3. - 6.		3. - 6.	invariato			
Art. 23	Pagamento	Art. 23	Pagamento			
23.1	Esigibilità	23.1	Esigibilità			
1.		1.	invariato			
2.	La corresponsione delle prestazioni pensionistiche avviene a cadenza mensile, tra il 5 e il 10 del mese. Restano salve le disposizioni dell'art. 22.3 punto 4. Se il diritto alla rendita non sorge il primo del mese, viene corrisposta una rendita parziale. La rendita viene corrisposta fino alla fine del mese in cui decade il diritto alla fruizione ai sensi del presente regolamento.	2.	La corresponsione delle prestazioni pensionistiche avviene a cadenza mensile, tra il 5 e il 10 del mese. Queste vengono versate esclusivamente su un conto bancario o postale in Svizzera o all'estero. In caso di pagamenti all'estero, eventuali commissioni sono a carico della persona beneficiaria. Restano salve le disposizioni dell'art. 22.3 punto 4. Se il diritto alla rendita non sorge il primo del mese, viene corrisposta una rendita parziale. La rendita viene corrisposta fino alla fine del mese in cui decade il diritto alla fruizione ai sensi del presente regolamento.	Precisazione: versamento solo su un conto bancario o postale. eventuali commissioni relative ai pagamenti all'estero sono a carico della persona beneficiaria.		X
3.	La prestazione d'uscita diventa esigibile con l'uscita dalla fondazione.	3.	La prestazione d'uscita diventa esigibile con l'uscita dalla fondazione. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie sul suo relativo utilizzo.	Novità: integrazione del termine per il pagamento della prestazione d'uscita.	X	
4.		4.	invariato			

V.	Proprietà d'abitazioni	V.	Proprietà d'abitazioni			
Art. 27	Proprietà d'abitazioni	Art. 27	Proprietà d'abitazioni			
27.1	Prelievo anticipato e costituzione in pegno	27.1	Prelievo anticipato e costituzione in pegno			
1.	Fino al verificarsi di un caso di prestazione, ma comunque al massimo fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata può rivendicare un importo per la proprietà d'abitazioni da utilizzare per il proprio fabbisogno. Per il medesimo scopo, la persona assicurata può costituire in pegno tale importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali. Se la persona assicurata mantiene l'assicurazione ai sensi dell'art. 10.7 e se l'assicurazione è durata due anni, non potrà più essere rivendicato un prelievo anticipato o una costituzione in pegno.	1.	Fino al verificarsi di un caso di prestazione, ma comunque al massimo fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento (data della richiesta di prelievo anticipato), la persona assicurata può rivendicare un importo per la proprietà d'abitazioni ad uso proprio (determinante è la quota nella forma di proprietà) da utilizzare per il proprio fabbisogno . Per il medesimo scopo, la persona assicurata può costituire in pegno tale importo o il suo diritto alle prestazioni previdenziali. Se la persona assicurata mantiene l'assicurazione ai sensi dell'art. 10.7 e se l'assicurazione è durata due anni, non potrà più essere rivendicato un prelievo anticipato o una costituzione in pegno.	Precisazione: indicazione del momento e della modifica del wording.		X
2. - 4.		2. - 4.	invariato			
5.	L'importo minimo per il prelievo anticipato è di CHF 20'000. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Per il prelievo anticipato si può utilizzare al massimo l'importo della prestazione di libero passaggio; se però la persona assicurata ha superato i 50 anni d'età, si potrà utilizzare al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto a 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo. Se sono stati effettuati dei riscatti, questi non possono essere liquidati sotto forma di capitale nei tre anni successivi.	5.	L'importo minimo per il prelievo anticipato è di CHF 20'000. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni. Per il prelievo anticipato si può utilizzare al massimo l'importo della prestazione di libero passaggio; se però la persona assicurata ha superato i 50 anni d'età, si potrà utilizzare al massimo la prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto a 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo, rispettivamente la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio impiegata già in tale momento per la proprietà d'abitazioni . Se sono stati effettuati dei riscatti, questi non possono essere liquidati sotto forma di capitale nei tre anni successivi.	Precisazione: integrazione con il contenuto dell'art. 5 OPFA.		X
6. - 16.		6. - 16.	invariato			
27.2	Esigibilità	27.2	Esigibilità			
1.	La fondazione paga il prelievo al più tardi dopo sei mesi da quando la persona assicurata ha rivendicato il diritto. In caso di copertura insufficiente, la fondazione può prorogare tale termine a dodici mesi. In presenza di un notevole deficit di copertura, la fondazione può negare il pagamento del prelievo anticipato che serve al rimborso dei prestiti ipotecari.	1.	La fondazione paga il prelievo al più tardi dopo sei mesi da quando la persona assicurata ha presentato la richiesta completa, rivendicato il diritto In caso di copertura insufficiente, la fondazione può prorogare tale termine a dodici mesi. In presenza di un notevole deficit di copertura, la fondazione può negare il pagamento del prelievo anticipato che serve al rimborso dei prestiti ipotecari.	Precisazione: il termine decorre dal momento della presentazione completa della richiesta.		X
2.		2.	invariato			
VI.	Disposizioni particolari	VI.	Disposizioni particolari			
Art. 29	Informazione delle persone assicurate e delle persone beneficiarie di rendita	Art. 29	Informazione delle persone assicurate e delle persone beneficiarie di rendita			
1.	La fondazione informa ogni anno in maniera adeguata i propri assicurati, ai sensi dell'art.icolo 86b capoverso 1 LPP, in merito	1.	La fondazione informa ogni anno in maniera adeguata i propri assicurati, ai sensi dell'art.icolo 86b capoverso 1 LPP, in merito			
	a) ai loro diritti alle prestazioni, al salario assicurato, all'aliquota di contribuzione e ai loro averi di vecchiaia;	a)	invariato			
	b) all'organizzazione della fondazione, al finanziamento e ai membri del consiglio di fondazione a composizione paritetica.	b)	invariato			
		c)	all'esercizio dell'obbligo di voto in quanto azionisti ai sensi dell'art. 71b LPP.	Novità: integrazione con il contenuto dell'art. 71b LPP.	X	X
2. - 4.		2. - 4.	invariato			
VIII	Disposizioni finali	VIII	Disposizioni finali			
Art. 35	Disposizioni transitorie	Art. 35	Disposizioni transitorie			
1.		1.	invariato			
2.	I diritti in corso delle persone beneficiarie di rendita al 31 dicembre 2024 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 22). Le future prestazioni per superstiti in caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita e le future prestazioni di vecchiaia delle persone aventi diritto a una rendita d'invalidità si orientano alle disposizioni vigenti al momento del decesso o del raggiungimento dell'età di riferimento. La rendita transitoria AVS corrente per le persone beneficiarie di rendita viene corrisposta fino al compimento del 64° anno d'età e non viene adeguata all'età di riferimento.	2.	I diritti in corso delle persone beneficiarie di rendita al 31 dicembre 2026 2024 rimangono invariati con l'introduzione del presente regolamento. Fanno eccezione le disposizioni in materia di conguaglio della previdenza in caso di divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 22). Le future prestazioni per superstiti in caso di decesso di una persona beneficiaria di rendita e le future prestazioni di vecchiaia delle persone aventi diritto a una rendita d'invalidità si orientano alle disposizioni vigenti al momento del decesso o del raggiungimento dell'età di riferimento. La rendita transitoria AVS corrente per le persone beneficiarie di rendita viene corrisposta fino al compimento del 64° anno d'età e non viene adeguata all'età di riferimento.			
3.	Per il calcolo del sovrindennizzo, l'art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 2025.	3.	Per il calcolo del sovrindennizzo, l'art. 24 del presente regolamento è applicabile anche alle rendite insorte sulla base del regolamento valevole prima del 1° gennaio 2027 2025 .			
Art. 36	Modifica del regolamento, entrata in vigore	Art. 36	Modifica del regolamento, entrata in vigore			
1. + 2.		1. + 2.	invariato			
3.	Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione paritetico in occasione della seduta del 20 giugno 2024 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.	3.	Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di fondazione paritetico in occasione della seduta del 18 giugno 2026 20-giugno-2024 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 2025 .			

Allegato 1 al regolamento di previdenza 2025													Allegato 1 al regolamento di previdenza 2027 2025													Modifica: aggiornamento della tabella delle aliquote di conversione ed esempi di calcolo.																																																																																																																																																																																		
Tabella delle aliquote di conversione dal 2025													Tabella delle aliquote di conversione dal 2027 2025																																																																																																																																																																																															
Classe	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	aliquota di conversione 59	1954	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1957	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1959	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1960	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1961	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1962	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1963	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1964	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1965	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1966	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1967	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1968	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1969	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1970	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1971	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60	1972	aliquota di conversione 70	aliquota di conversione 69	aliquota di conversione 68	aliquota di conversione 67	aliquota di conversione 66	aliquota di conversione 65	aliquota di conversione 64	aliquota di conversione 63	aliquota di conversione 62	aliquota di conversione 61	aliquota di conversione 60
Le commissioni di previdenza possono proporre al consiglio di fondazione aliquote di conversione differenti per la loro cassa di previdenza.													Le commissioni di previdenza possono proporre al consiglio di fondazione aliquote di conversione differenti per la loro cassa di previdenza.																																																																																																																																																																																															
Esempi di applicazione della precedente tabella													Esempi di applicazione della precedente tabella																																																																																																																																																																																															
Il signor A. (nato il 25.04.1962) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e 5 mesi. L'aliquota di conversione viene calcolata nel modo seguente:													Il signor A. (nato il 25.04.1964) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni. L'aliquota di conversione si trova nella riga Anno di nascita 1964 e nella colonna Età 63 = 4.92%																																																																																																																																																																																															
64 anni: 5.16% 63 anni: 5.12% Differenza: 0.04/12 mesi * 5 mesi = 0.0167% Aliquota di conversione 63 anni e 5 mesi: 5.12% + 0.0167% = 5.1367%													Il signor A. (nato il 25.04.1962) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e 5 mesi. L'aliquota di conversione viene calcolata nel modo seguente: Il signor A. (nato il 25.04.1964) vuole andare in pensionamento anticipato a 63 anni e 5 mesi. L'aliquota di conversione è composta da: riga Anno di nascita 1964, colonna Età 63 (4.92%) e colonna Età 64 (4.96%) e si calcola come segue: 64 anni: 4.96% 5-16% 63 anni: 4.92% 5-42% Differenza: 0.04/12 mesi * 5 mesi = 0.0167% Aliquota di conversione 63 anni e 5 mesi: 5-12% 4.92% + 0.0167% = 4.936% 5-4367%																																																																																																																																																																																															
L'età di riferimento per le donne viene portata da 64 a 65 anni in quattro scatti.													Il signor A. (nato il 25.04.1964) vorrebbe lavorare più a lungo e prevede di andare in pensione a 67 anni. L'aliquota di conversione si trova nella riga Anno di nascita 1964 e nella colonna Aliquota di conversione età 67 = 5.36%																																																																																																																																																																																															
L'età di riferimento AVS per le donne viene portata da 64 a 65 anni in quattro scatti e non ha alcun influsso sull'età di riferimento di Previs.													L'età di riferimento AVS per le donne viene portata da 64 a 65 anni in quattro scatti e non ha alcun influsso sull'età di riferimento di Previs.																																																																																																																																																																																															
dal 01.01.2025 64 anni e 3 mensivale per la classe 1961 dal 01.01.2026 64 anni e 6 mensivale per la classe 1962 dal 01.01.2027 64 anni e 9 mensivale per la classe 1963 dal 01.01.2028 65 anniVale per la classe 1964 e successive													dal 01.01.2025 64 anni e 3 mensivale per la classe 1961 dal 01.01.2026 64 anni e 6 mensivale per la classe 1962 dal 01.01.2027 64 anni e 9 mensivale per la classe 1963 dal 01.01.2028 65 anniVale per la classe 1964 e successive																																																																																																																																																																																															